



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Franco	Manzato
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Sandro	Sandri
	Vendemiano	Sartor
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi

Deliberazione della Giunta

n. 2464 del 04 AGO. 2009

Segretario Antonio Menetto

OGGETTO: Stagione 2009-2010. Autorizzazione alla gestione di impianti di cattura per il rifornimento di richiami vivi (art.4, c. 5 della L.R. n. 50/93).

L'Assessore regionale alle politiche faunistico-venatorie, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

L'art.4, comma 3, della legge quadro nazionale in materia faunistico-venatoria (*Legge 11 febbraio 1992, n.157*) dispone che l'attività di cattura di uccelli da richiamo per la caccia da appostamento possa essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le Province.

Le Regioni, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della richiamata Legge 157/92, emanano norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie ammesse, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 12, c. 5, lettera b) (*e cioè da appostamento fisso*), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo, il patrimonio di richiami vivi di cattura detenuto non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

La legge 157/92 affida all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA (già Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - INFS) compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti di cattura e di determinazione del periodo di esercizio. Per la cessione a fini di richiamo è attualmente consentita la cattura solo di esemplari appartenenti alle specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. E' altresì disposto che le specie protette, e comunque le specie diverse da quelle più sopra elencate, debbano essere inanellate ed immediatamente liberate.

Tutto ciò premesso, la competente Unità di Progetto Caccia e Pesca, al fine di attivare il procedimento di supporto all'atto di autorizzazione più sopra richiamato, ha provveduto a richiedere alle Amministrazioni provinciali i dati previsionali relativi al fabbisogno di richiami vivi di cattura ed al numero di impianti da attivare per la stagione 2009/2010.

I riscontri alla suddetta richiesta fanno parte integrante del presente atto quale **Allegato A**.

Con nota protocollo n. 341320 del 24.06.2009 la medesima Struttura regionale ha quindi provveduto alla formale richiesta all'ISPRA del previsto parere consultivo in ordine ai complessivi fabbisogni resi noti dalle Amministrazioni provinciali (Progetto 2009, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**).

Il riscontro dell'Istituto è stato reso con nota prot. n. 029738 del 10.07.2009, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato C**.

Con la suddetta nota l'ISPRA, pur prendendo atto dei lodevoli sforzi compiuti dalla Regione del Veneto per promuovere allevamenti a carattere sperimentale e dei primi interessanti risultati ottenuti, esprime parere negativo sul progetto di attivazione sottoposto a riscontro consultivo ritenendo che le misure adottate risultino complessivamente insufficienti e non garantiscano il pieno rispetto della normativa comunitaria. In particolare l'ISPRA ritiene che il programma regionale di catture per l'anno in corso sarebbe dovuto partire da una più attenta analisi degli uccelli detenuti dai cacciatori e dei fabbisogni reali e avrebbe dovuto prevedere una sensibile riduzione dei prelievi di soggetti in natura rispetto agli anni scorsi. Il programma di cattura, inoltre, dovrebbe essere inserito all'interno di una strategia regionale più ampia per il rifornimento dei richiami vivi, tesa a disciplinare meglio l'intera materia e a potenziare l'allevamento degli uccelli in cattività.

Il riscontro fornito dall'ISPRA ricalca, in buona misura, quello reso per la stagione venatoria 2008/2009, riscontro al quale si ebbe modo di "controdedurre" nell'ambito del provvedimento di Giunta Regionale (n.2324 dell'8.8.08.) che ha autorizzato l'attivazione degli impianti per detta stagione venatoria, che qui si intende integralmente richiamato nelle sue valutazioni di merito tecnico.

In questa sede preme sottolineare, ancora una volta, come il progetto di attivazione degli impianti confermi, contrariamente a quanto ritenuto dall'Istituto nazionale di riferimento, il carattere di piena responsabilità e di legittimità attribuibile all'approccio assunto dalla Regione del Veneto in questi anni.

La Regione del Veneto e le Amministrazioni provinciali, infatti, perseguono il mantenimento di una funzione prevista dalla legge (appunto il rifornimento di richiami vivi di cattura ai sensi dell'art.4, comma 3 della legge n.157/92) in un contesto di progressiva riduzione delle catture autorizzate (vedasi il grafico facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato D** e di confermato impegno nello sperimentare la possibilità di una produzione significativa di richiami da allevamento (vedasi l'allagata locandina relativa al Workshop tenutosi nel corso del corrente anno, che ha fatto seguito a quello del 2008, al quale hanno partecipato la Regione del Veneto, l'Azienda regionale Veneto Agricoltura, l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e lo stesso ISPRA in presenza delle Amministrazioni provinciali, facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato E**).

Per quanto concerne l'osservazione che il programma di catture per l'anno in corso sarebbe dovuto partire da una più attenta analisi degli uccelli detenuti dai cacciatori e dei fabbisogni reali, si evidenzia che detta analisi viene necessariamente effettuata dalle Amministrazioni provinciali proponenti (vedasi il richiamato Allegato A), le quali sono in grado di conoscere, a livello storico e con proiezione dinamica, le domande di richiami di cattura formulate dai singoli cacciatori, i richiami morti riconsegnati dai cacciatori medesimi, la produttività degli impianti di cattura anche in relazione al passo migratorio, il numero di nuovi cacciatori (cacciatori giovani che conseguono la licenza di caccia, con esame sostenuto presso le Amministrazione provinciale territorialmente competente) che richiedono, ai sensi di legge, i richiami di cattura per l'esercizio venatorio alla migratoria da appostamento fisso o da appostamento temporaneo. Il progetto di attivazione predisposto dalla Regione del Veneto, in altre parole, non è frutto di decisione estemporanea ma "sintesi" di richieste provinciali a loro volta frutto di analisi, richieste (si badi bene!) sistematicamente "disattese" dalla stessa Regione del Veneto, che va da tempo diminuendo i numeri dei soggetti catturabili (vedasi il richiamato Allegato D).

Per quanto concerne poi la necessità di inserire il programma di cattura "all'interno di una strategia regionale più ampia per il rifornimento dei richiami vivi, tesa a disciplinare meglio l'intera materia e a potenziare l'allevamento degli uccelli in cattività", si evidenzia che sino a pochi anni fa l'Istituto nazionale di riferimento dava pareri consultivi favorevoli a fronte di richieste numeriche più elevate e che, comunque, la disciplina è compiutamente definita dalle norme vigenti (art.4 della Legge 157/92; art. 4 e Allegato C della Legge Regionale veneta n.50/93) e dalle numerose Circolari esplicative a suo tempo emanate dall'Istituto nazionale di riferimento, la cui puntuale applicazione da parte delle Amministrazioni provinciali è sempre stata raccomandata dalla Regione del Veneto nell'ambito dei propri provvedimenti di autorizzazione.

Si ritiene quindi che il progetto predisposto dalla Regione del Veneto sulla base del lavoro ricognitorio delle Province garantisca il pieno rispetto dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Tuttavia, in recepimento dell'indirizzo espresso dall'ISPRA concernente una progressiva diminuzione delle catture in un contesto di progressiva sostituzione dei richiami di cattura con richiami di allevamento, con il presente provvedimento si dispone una diminuzione significativa del numero di capi autorizzati (23.000) in contrazione numerica sia rispetto ai quantitativi minimi dichiarati necessari dalle Amministrazioni provinciali per la corrente stagione venatoria (33.400), sia rispetto al numero di catture autorizzate nel corso delle precedente stagione 2008/2009 (25.315), così come più sotto riassunto:

Quantitativo totale richiesto dalle Province per la stagione 2009/2010	Quantitativo totale autorizzato per la stagione 2008/2009	Quantitativo totale autorizzato per la stagione 2009/2010
33.400	25.315	23.000

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si provvede ad autorizzare le Province ad attivare gli impianti di cattura nei limiti numerici (numero impianti; n° catture) di cui al prospetto facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato F**, dando atto che le medesime Province provvedono:

- ad adottare, per l'attivazione degli impianti autorizzati, disposizioni conformi al presente provvedimento, agli indirizzi tecnico-gestionali emanati in materia dall'Istituto nazionale di riferimento (INFS - ISPRA) ed alle disposizioni operative già emanate in passato dalla Giunta Regionale ai fini dell'applicazione dell'art.4, comma 5 della L.R.n.50/93 non in contrasto con il presente provvedimento;
- a trasmettere alla competente Unità di Progetto Caccia e Pesca, entro il 31.03.2010, una relazione sulla consistenza delle catture effettuate, e ciò al fine di porre l'Amministrazione regionale nelle condizioni di adempiere a quanto stabilito dall'art. 4, ultimo comma, della L.R. n. 50/1993.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruttoria sull'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 4, commi 3 e 4 della legge n.157/1992: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO l'art.4, comma 5, della L.R. n. 50/1993: "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio";

PRESO ATTO delle istanze inoltrate alla Regione Veneto da parte delle Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza;

VISTO l'allegato parere ISPRA prot. n. 029738 del 10.07.2009;

RIASSUNTE le valutazioni di opportunità di cui alle premesse;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. le Province di Belluno, Padova, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza sono autorizzate, ai sensi e per i fini di cui all'art. 4 comma 5 della L.R. n. 50/93, a gestire per la stagione 2009/2010 un numero massimo di impianti di cattura per il rifornimento dei richiami vivi pari a quello indicato nell'allegato prospetto facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato F**;
3. le medesime Amministrazioni provinciali sono altresì autorizzate a catturare, sempre per la stagione 2009/2010, un quantitativo di richiami vivi non superiore a quello indicato nel prospetto richiamato al precedente punto 2);
4. le Province provvedono:
 - ad adottare, per l'attivazione degli impianti autorizzati, disposizioni conformi al presente provvedimento, agli indirizzi tecnico-gestionali emanati in materia dall'Istituto nazionale di riferimento (INFS - ISPRA) ed alle disposizioni operative già emanate in passato dalla Giunta Regionale ai fini dell'applicazione dell'art.4, comma 5 della L.R.n.50/93 non in contrasto con il presente provvedimento;
 - a trasmettere alla competente Unità di Progetto Caccia e Pesca, entro il 31.03.2010, una relazione sulla consistenza delle catture effettuate, e ciò al fine di porre l'Amministrazione

regionale nelle condizioni di adempiere a quanto stabilito dall'art. 4, ultimo comma, della L.R. n. 50/1993;

5. copia del presente provvedimento verrà trasmessa, per quanto di competenza, alle Province ed all'ISPRA;
6. il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan